



**Nel caso conclusosi con la sentenza in esame (domanda proposta dal trasportato per le lesioni subite a seguito di sinistro senza coinvolgimento di altro veicolo) il Giudice di Pace ha ritenuto la inapplicabilità dell'art. 141 del D. Lgs. 209/2005 dato che presupposto per tale azione è lo scontro tra veicoli e dato che, comunque, le lesioni subite dal trasportato, dovevano ascrivere alla presenza di terreno sulla sede stradale e, quindi, alla palese violazione delle disposizioni di cui all'art. 2051 c.c., da parte della P.A.. Nè, ha ritenuto il giudice, è emersa una responsabilità del conducente del veicolo nella determinazione del sinistro che giustificerebbe una richiesta di risarcimento quanto meno ex art. 2043 c.c. (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 20.04.2012).**



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 2846/11 RGNR

Scritto da Maria Cuomo

Martedì 18 Dicembre 2012 00:00

---

Assegnata a sentenza 20/04/12

promossa da

MMM Carlo, C.F. <...>, res.te in <...> (NA) alla Via <...>, rapp.to e difeso dall'Avv. Aaa Rrr presso il quale elett.te è dom.to in <...> (NA) al V.le <...>, giusta procura a margine dell'originale della citazione; - parte attrice -

**C/**

INA ASSITALIA ass.ni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in <...>a alla Via <...>, 84 presso lo Studio Legale Associato <...>, rapp.ta e difesa dall'Avv. <...>, in virtù di procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. per Notar <...> del 17/06/20 10, rep. n.6863, nonché procura autenticata nelle firme da notar <...>, rep. <...>, allegate agli atti - parte convenuta -

## **NONCHE'**

DDD SSS res. in San Giuseppe Vesuviano alla Via <...>; - parte convenuta contumace-

**OGGETTO:** Risarcimentodanni derivante da incidente automobilistico .

**CONCLUSIONI:** Come da verbale

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La domanda proposta dalla parte attrice con l'atto di citazione ritualmente notificato, volta ad ottenere il risarcimento da parte della spa INA ASSITALIA che garantiva per la rca il veicolo tg. XX 0X0 XX di sua proprietà, condotto, nell'occasione, da DDD Sss, delle lesioni subite in qualità di trasportato sul proprio veicolo capovolto a causa della presenza sull'asfalto di una cospicua quantità di terreno, in virtù della invocata applicazione dell'art. 141 del d.lgs 209/05, non può essere accolta dovendosi dichiarare la sua INAMMISSIBILITA' ed IMPROPONIBILITA'.

Al riguardo va, infatti, delineato l'attuale quadro normativo di riferimento: prima di tutto vengono in rilievo le norme contenute nell'art. 141 del decreto legislativo 209/05 il quale dispone.: "Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo a ,momento del sinistro ,entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art.140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'ari 148".

Dalla lettura di questa norma si evince che il danno subito dal trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale esso era a bordo a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti e salva l'ipotesi di caso fortuito.

Considerato che, nel caso in esame, le lesioni devono ascriversi alla presenza di terreno sulla sede stradale e, quindi, alla palese violazione delle disposizioni di cui all'art. 2051 c.c., da parte della P.A. per cui, non appare emergere una responsabilità del conducente del veicolo nella determinazione del sinistro ( che giustificerebbe una richiesta di risarcimento quanto meno ex art. 2043 c.c.) , appare chiaro che, essendo mancato anche uno "scontro" con altro veicolo che legittimerebbe, l'azione così come proposta ex art. 141 del dlgs 209/05 ( in effetti è la sola ipotesi in cui il trasportato ha il diritto al risarcimento dalla società assicuratrice del vettore, indipendentemente dell' accertamento della responsabilità); mancando la previsione legislativa di una responsabilità civile oggettiva della società garante il veicolo del vettore per tutte le ipotesi di danni subiti dal trasportato in occasione del trasporto, deve ritenersi inammissibile l'azione proposta ex art. 141 del richiamato decreto.

Tenuto conto della particolarità della questione di diritto trattata e dell'esistente contrasto giurisprudenziale sul punto; considerata la inesistenza di pronunce della Suprema Corte, chiarificatrici della portata delle norme vigenti, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MMM CARLO nei confronti della SPA INA ASSITALIA e nei confronti di DDD SSS così provvede:

- Dichiarare la inammissibilità della domanda;
  
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Ottaviano il 20/4/0.12

**Trasportato. Mancanza di scontro con altro veicolo: inapplicabilità dell'art. 141 CdA (M. Cuomo).**

Scritto da Maria Cuomo

Martedì 18 Dicembre 2012 00:00

---

**IL GIUDICE DI PACE**

**Dott .ssa MARIA CUOMO**